

DELIBERAZIONE N.12 DEL 30-03-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA PROVVISORIA PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. E TARIFFE TARI 2020 PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:45 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
MARCOVECCHIO MANUELE	CONSIGLIERE	Presente
D'Angelo Filippo	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
DI STEFANO SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
FITTI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
D'AMICO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
POLLUTRI ANGELO	CONSIGLIERE	Assente
BOSCHETTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 12	Assenti N. 1
----------------	--------------

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Rosanna Panella che provvede alla redazione del presente Verbale.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'Angelo Filippo espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 73, co. 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020 in virtù del quale la seduta odierna del Consiglio comunale si svolge in modalità telematica nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni imposte dalla normativa emergenziale;

Vista la legge n. 21 del 26/02/2021 di conversione del decreto mille proroghe che proroga non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni di cui all'art. 73 d.l. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei "consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado";

Richiamata all'uopo la circolare del Ministero dell'Interno n. 14553/2020 avente ad oggetto "D.P.C.M. 18/10/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riunioni in modalità a distanza – applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale."

Verificato che ricorrono le condizioni, precisate nei succitati provvedimenti, per il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale in modalità a distanza, grazie all'utilizzo dell'applicativo Cisco Webex Meetings, messo a disposizione dall'associazione Trigno Sinello, e ritenuto pertanto, possibile il regolare svolgimento della presente riunione mediante collegamento in videoconferenza;

Dato atto che:

-in seguito ad appello nominale effettuato dal Segretario comunale, risultano presenti alla seduta n. 12 consiglieri comunali collegati in videoconferenza mediante l'applicativo suddetto e assenti n. 1 (Pollutri);

-il segretario comunale ha accertato l'identità dei soggetti partecipanti e pertanto, risultano chiaramente identificabili e riconoscibili in videoconferenza;

Tutto ciò premesso, il Presidente introduce il quinto punto all'ordine del giorno.

Relaziona Simona Di Stefano. "Confermiamo provvisoriamente il piano economico finanziario e le tariffe TARI 2020 fino all'approvazione del nuovo PEF secondo il metodo tariffario ARERA."

Considerato che non vi sono altri interventi il Presidente passa la parola al segretario per la votazione che viene effettuata per appello nominale.

Premesso che i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013i contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;

- **il comma 652**, così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al [comma 651](#) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- la delibera del C.C. n.30 del 28.07.2020 “Validazione e approvazione piano economico finanziario tari 2020;
- la delibera di C.C. n.31 del 28.07.2020 “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2020;
- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare

correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...“ e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,

ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

- l'aggiornamento IFEL 2019 (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) degli stessi in € 357,95;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;* quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*

Rilevato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Preso atto che la citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA definisce all'art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Preso atto che il successivo art. 7 della delibera n. 443/2019 prevede “meccanismi di garanzia” del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del

PEF, l'ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all'ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, "salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";

Rilevato che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 che rende difficile elaborare il PEF tari e le tariffe così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, visto che è doveroso applicare sulle stesse delle agevolazioni per le attività chiuse per effetto dei Decreti Legge che si sono susseguiti nel corso di questo primo trimestre;

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 17.05.2016, il quale all'articolo 37 comma 7 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Richiamata la delibera n.30 del 28.07.2020 con la quale veniva approvato il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi di € **707296,33**, così ripartiti:

COSTI FISSI € 328.907,72

COSTI VARIABILI € 378.388,61

Ritenuto opportuno, atteso quanto sopra, di confermare provvisoriamente per il 2021, nelle more della predisposizione del nuovo piano finanziario da parte del gestore, il Piano Finanziario 2020 di cui alla deliberazione di C.C. 30 del 28.07.2020 e le tariffe tari 2020 come determinate con delibera di C.C. n.31 del 28.07.2020;

Preso atto dell'incertezza della situazione emergenziale da Covid 19 e delle nuove regole di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio 2021 e sulla determinazione delle relative tariffe;

Ritenuto altresì di dover stabilire le scadenze per il ruolo Tari 2021 come segue:

1° rata in acconto con le tariffe tari 2020 al 31/07/2021;

2° rata in acconto con le tariffe tari 2020 al 30/09/2021;

3° rata a conguaglio entro il 30.12.2021;

sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

- *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*
- *Visto il Decreto Sostegni n.42/2021 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio 2021/2023 al 30 aprile 2021;*
- *2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1"*;

Visto il rinvio al 30 giugno 2021 dell'approvazione del Pef Tari 2021 inserito nel Decreto Ristori del 20.03.2021, utile agli Enti per adeguarsi alla principale novità in fatto di tariffa rifiuti, portata dal decreto legislativo di settembre scorso (il 116/2020) che esclude dalla tariffa comunale i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di "rinunciare" al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni. La data entro cui le imprese devono comunicare l'addio è fissata dalle regole ordinarie al 30 giugno; e a questo punto si

potrebbe applicare anche quest'anno, proprio alla luce del rinvio i contribuenti pagheranno le prime rate della Tari in base alle tariffe dell'anno scorso. Il conguaglio con le novità in arrivo quest'anno scatteranno a partire dalle rate di dicembre. Resta aperto il problema degli sconti per le attività chiuse ora dalle misure restrittive anti-pandemia, che i Comuni devono finanziare con propri fondi.

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ..."*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla Tari;
- il comma 15-ter inserito all'art.13 del D.Lgs.201/2011 dal D.L.34/2019 che prevede a decorrere dall'anno di imposta 2020, che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Dato atto che risultano preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile rispettivamente da parte del responsabile dell'area tributi e del responsabile dell'area economico finanziaria, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge del 27.12.2019 n.160 (legge di bilancio 2020);

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 e astenuti n. 3 (D'Amico, Antenucci Marco e Boschetti Roberta) su n. 12 consiglieri presenti e 9 votanti

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di confermare in via prudenziale e nelle more della predisposizione del PEF **per l'anno 2021 secondo il metodo tariffario ARERA**, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche approvate con delibera di C.C. 31 del 28.07.2020, **confermando l'impianto tariffario dell'anno 2020**, pur in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA e riservandosi di intervenire successivamente, come previsto dall'art. 57, c. 1, lett. b), D.L. n. 124/2019, sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF 2021;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. Lgs. n. 267/2000 con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 e astenuti n. 3 (D'Amico, Antenucci Marco e Boschetti Roberta) su n. 12 consiglieri presenti e 9 votanti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Filippo D'Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2021

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella
